

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 10/01/2020

FATTO

Il ricorrente, proposto vano reclamo, chiede, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento estinto anticipatamente alla 24° rata, la condanna dell'intermediario alla restituzione, nella misura di 1.164,32 euro, di oneri e commissioni maturati dopo tale data, nonché la retrocessione di 3 quote insolte per 645 euro, il tutto con interessi e rimborso di spese difensive.

L'intermediario eccepisce in memoria l'infondatezza della pretesa avversaria.

DIRITTO

Vi è prova documentale dell'avvenuto ed incontestato rimborso, nei limiti del dovuto, delle quote erroneamente qualificate come insolte. Quanto all'altro capo della domanda il Collegio rileva che esso si riferisce a voci che compongono il costo dell'operazione di finanziamento, in relazione alle quali il Collegio di coordinamento con decisione 26525/2019, intervenuta a seguito della sentenza CGUE dell'11 settembre 2019 interpretativa dell'art.16 par. 1 della direttiva 2008/48, ha statuito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, calcolati in quella fattispecie secondo il criterio-da questo Collegio condiviso- analogo a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quello dalle parti previsto per il computo degli interessi corrispettivi. In concreto, al ricorrente spettano 169,92 euro per commissioni di istruttoria, 177,94 euro per commissioni di attivazione, 2,49 euro (al netto del rimborso di 32,03 euro) per commissioni finanziatore, 21,64 euro per spese di notifica e postali, 426,21 euro per commissioni intermediario del credito, per un totale di 798,20 euro oltre interessi dal reclamo. In relazione alla natura della controversia non è dovuto il rimborso delle spese difensive.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 798,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI